

Pubblicato il 21/01/2022

**N. 00265/2022 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00489/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 489 del 2022, proposto da  
Mattea Andriotta, Mariarosaria Cinque, Annamaria Dente, Rosa Angela Di  
Millo, Vincenzo Giandolfi, Filomena Giuliano, Veronica Pallotta, Giovanna  
Principigallo, Cristiano Romani, Stefania Ruggiero, rappresentati e difesi dagli  
avvocati Carlo Cipriani, Andrea Figliuzzi, con domicilio eletto presso lo  
studio Carlo Cipriani in Roma, piazza del Popolo, 18;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio  
Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito Territoriale per la  
Provincia di Foggia, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il

Lazio (Sezione Terza) n. 06489/2021, resa tra le parti, concernente Annullamento previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex art. 56 c.p.a.

- Del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;

- Della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- Del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai “Cursi” spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati;

- della Nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021 emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 10.08.2021, prot. n. 10828;
- Della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 19.08.2021, prot. n. 11227;
- dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall'Ufficio scolastico di Foggia;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

#### PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, proposta dalla parte appellante;

Considerato che, allo stato:

- non emergono i presupposti della eccezionale gravità ed urgenza per l'adozione della richiesta misura cautelare monocratica;
- va accolta l'istanza di notifica per pubblici proclami, secondo le modalità formali indicate in dispositivo, tenendo conto dell'elevato numero delle parti controinteressate, mentre resta riservata al collegio ogni ulteriore valutazione circa la completezza del contraddittorio e la ritualità dell'appello e del ricorso di primo grado;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di provvedimenti cautelari monocratici;

Autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo da effettuarsi mediante la pubblicazione sui siti web del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio scolastico regionale della Puglia del ricorso in appello, del ricorso di primo grado, della pronuncia impugnata e del presente decreto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova dell'intervenuta notifica entro i successivi quindici giorni.

Con separato decreto presidenziale sarà fissata la camera di consiglio per l'esame collegiale dell'appello cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 21 gennaio 2022.

**Il Presidente  
Marco Lipari**

IL SEGRETARIO